



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Omnicomprensivo di Vilminore di Scalve

24020 - Vilminore di Scalve (BG) - Via A. Locatelli 8/A - Tel: 034651066

C.F.: 90013410163 C.M.: BGIC804004



e-mail: bgic804004@istruzione.it - url: www.icvilminorediscalve.edu.it - pec: bgic804004@pec.istruzione.it

Al sig. Cenati Marcello

Oggetto: contratto per prestazione occasionale d'opera relativa al progetto **MAKER LAB 2025/2026**
FONDI BIM

TRA

L'Istituto Omnicomprensivo di Vilminore di Scalve avente sede legale a Vilminore di Scalve in via A. Locatelli 8/A, rappresentato legalmente dal dott. Nico Rinaldi, in qualità di dirigente scolastico reggente, [REDACTED] e domiciliato per la sua carica presso l'istituto "di Vilminore di Scalve", C.F.90013410163 (di seguito COMMITTENTE)

E

Il sig. **CENATI MARCELLO** [REDACTED]
[REDACTED] che si impegna a prestare la propria professione per il progetto **MAKER LAB 2025/2026** che prevede lo sviluppo delle competenze da "maker" per gli alunni del Biennio superiore di Vilminore di Scalve (di seguito denominato collaboratore).

PREMESSO CHE

- Il progetto Marker lab 2025/2026 e' inserito nell'ambito del proprio piano dell'offerta formativa (POF);
- Il progetto prevede 6 incontri per ogni classe da 2 ore ciascuno (tot. 24 ore)
- La prestazione è da intendersi occasionale e non subordinata, ai sensi dell'art. 2222 c.c. (contratto d'opera) e delle disposizioni in materia di lavoro autonomo occasionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Collaboratore si impegna a svolgere, a favore dell'Istituto, la prestazione occasionale per condurre un laboratorio di educazione ai media e alle tecnologie digitali anche utilizzando supporti 3D, secondo il calendario stabilito dalla scuola.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

La prestazione sarà svolta presso i locali dell'Istituto nel plesso del Biennio superiore di Vilminore di Scalve in via Vittorio Emanuele, approvati dal Dirigente Scolastico, sotto la supervisione di un docente, anche con l'utilizzo di attrezzature fornite dall'Istituto.

Art. 3 - Durata

La collaborazione avrà luogo dal 02/03/2026 al 30/03/2026, per una durata massima complessiva annua di 24 ore.

Art. 4 - Compenso

Per la prestazione, l'Istituto corrisponderà un compenso forfettario senza addebitamento dell'IVA di € 2.000,00. Il compenso si deve considerare onnicomprensivo di tutte le ritenute e sarà versato previa rendicontazione ore effettivamente svolte.

Art. 5 - Obblighi del collaboratore

Il Collaboratore si impegna a:

- mantenere un comportamento rispettoso dell'ambiente scolastico;
- non utilizzare le immagini o i contenuti delle attività per fini personali;
- rispettare la riservatezza dell'ambiente scolastico.

Art. 6 Risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 7 - Trattamento dei dati

Le parti dichiarano di essere informate, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al presente contratto.

Art. 8 - Riferimenti normativi

Il presente contratto è redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- Art. 2222 e ss. del Codice Civile (contratto d'opera);
- D.P.R. 600/1973, art. 25 (ritenuta d'acconto);
- Legge 107/2015 e D. Lgs. 297/1994 (norme in materia di istruzione);
- GDPR (Reg. UE 2016/679) per la tutela dei dati personali;
- Regolamento interno dell'Istituto e linee guida MIUR su attività didattiche laboratoriali.

Art. 9 - Controversie

Per ogni controversia è competente il Foro di **Bergamo**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collaboratore

Sig. Cenati Marcello



Il Dirigente Scolastico

Prof. Nico Rinaldi

Documento firmato digitalmente